



COMUNE DI VILLASALTO

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Corso Repubblica, n.61 - 09040 Villasalto - Tel. 070-956901, fax. 070-95690230 - C. F. 01391410923

BANDO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/1998 – ANNO 2019/**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11, che ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.P.P. del 7 giugno 1999 che fissa i requisiti minimi per poter beneficiare delle agevolazioni del "Fondo" e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo; stabilendo altresì che l'individuazione dei beneficiari debba essere effettuata dai Comuni con cadenza annuale, mediante procedimento ad evidenza pubblica e la formazione di apposita graduatoria.
- Visto il Decreto Legge del 25/02/2000, coordinato con la Legge di conversione del 20/04/2000 n. 97 recante "Disposizioni Urgenti in materia di locazioni per fronteggiare il disagio abitativo";
- Vista la Legge n.269/2004, di conversione in legge del Decreto Legge n. 240 del 13/09/2004 nonché di modifica e integrazione alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo;
- Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, "20.000 abitazioni in affitto";
- Vista la delibera n° 22/62 del 20.06.2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per individuare i destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2019;

RENDE NOTO

Che **entro e non oltre il giorno 30 agosto 2019** i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda al Comune di Villasalto per ottenere, i contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere per l'anno 2019, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia.

Art. 1

OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto l'individuazione, nel territorio comunale dei beneficiari aventi diritto ai contributi a sostegno totale o parziale, degli oneri finanziari per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio economico, mediante le risorse assegnate dal Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2019, di cui all'art.11 della L. n. 431/1998.

Art. 2

DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villasalto e occupate a titolo di abitazione esclusiva.

Art. 3

REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento canoni locazione anno 2019, i soggetti che, **alla data della presentazione della domanda**, siano in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- Residenza anagrafica nel Comune di Villasalto. La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

- Titolari di contratto di locazione regolarmente registrato di unità immobiliari site nel Comune di Villasalto e occupate a titolo di abitazione principale:
 - ✓ di proprietà privata;
 - ✓ di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto” di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001;
- Per gli immigrati, il possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna (Decreto Legge 25/06/2008 n.112 – Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133).
- Essere in possesso di certificazione ISEE 2019 attestante un valore ISEE di massimo € 14.162,00.

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo non ancora maturato deve essere restituito entro dieci (10) giorni.

Sono esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia sovvenzionata;

Sono esclusi dalle agevolazioni i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell’erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo ottenuto. La mancanza di uno dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

Art. 4

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando per nucleo familiare s’intende quello formato da:

- Richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composta alla data di pubblicazione del presente bando, ai sensi del D.P.R. 30.05.1989, n.223.
- Ogni componente del nucleo familiare viene computato come una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenne.
- L’art.4 del D.P.R.223/1989 stabilisce che agli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita anche da una sola persona.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda.

Art. 5

IMPORTO CONTRIBUTI

- **Fascia A:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad € **13.192,66**, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun nucleo richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.
- **Fascia B:** ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore ad € **14.162,00** rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% L’ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Art. 6

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande vanno presentate in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti dal Comune che sono resi disponibili presso il sito internet dell’Ente nonché nell’apposito spazio riservato all’ingresso del Comune – piano terra, oppure si possono richiedere all’ufficio Servizio Sociale. Gli interessati dovranno compilare la modulistica in ogni sua parte avendo cura di allegare tutta la necessaria documentazione. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Le domande, debitamente sottoscritte e complete di tutta la documentazione di seguito indicata, dovranno pervenire, presso l'Ufficio protocollo del Comune **entro il termine perentorio del 30 agosto 2019**, mediante consegna a mano, PEC e/o tramite raccomandata A/R, nel qual caso **non farà fede il timbro postale**.

A pena di esclusione i richiedenti dovranno allegare alla domanda la seguente documentazione:

- Autocertificazione valore ISEE 2019;
- copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile;
- copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto (Mod. F.23);
- Copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.

Solo per i cittadini extracomunitari:

- copia fotostatica del permesso e/o della carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.286/98.
- Autocertificazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR.445/2000 attestante la residenza da almeno 10 anni in Italia ovvero da almeno 5 anni in Sardegna.

Non saranno prese in considerazione le domande arrivate dopo la scadenza del termine previsto. Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengono la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 7

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le domande presentate saranno istruite dall'ufficio Servizio Sociale che verificherà il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando.

Si precisa che, in sede di istruttoria, il Responsabile del procedimento può chiedere il rilascio e/o la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ovvero può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

Verranno formati tre elenchi provvisori:

- Richiedenti ammessi fascia A;
- Richiedenti ammessi fascia B;
- Richiedenti esclusi.

Si procederà quindi all'approvazione della graduatoria con determinazione del Responsabile del Servizio. La graduatoria sarà pubblicata per 7 (sette) giorni all'Albo Pretorio. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro i 10 giorni successivi. Decorso tale termine il provvedimento diviene definitivo.

Art. 8

MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune fisserà l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 5 del presente Bando.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

Valore ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

canone annuo effettivo = € 3.600,00

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi: l'ammontare del contributo è pari a € 2.200,00 (€ 3.600,00 – € 1.400,00 = € 2.200,00)

Art. 9

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo è subordinata alla concessione e trasferimento dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il Comune potrà procedere al pagamento del contributo in un'unica soluzione dopo l'acquisizione delle relative somme dalla RAS. Pertanto il pagamento dei contributi non potrà avvenire e neppure essere preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non dovessero essere sufficienti ad erogare il contributo ammesso a favore di ciascun richiedente, i contributi saranno concessi operando la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B) in maniera da soddisfare, anche se parzialmente tutte le richieste.

Ai fini della liquidazione del contributo i beneficiari sono obbligatoriamente tenuti a presentare, **entro il 28 febbraio 2020**, al competente ufficio comunale le ricevute di pagamento effettuate per l'anno 2019 del canone locazione. In alternativa alle ricevute di pagamento si considera equivalente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge da parte del locante, attestante la percezione e gli importi dei canoni mensili ricevuti.

Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione debitamente documentati.

Art. 10

ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICHE

Il Comune effettuerà dei controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure necessarie al loro integrale recupero segnalando il fatto all'autorità giudiziaria. Si effettueranno inoltre controlli volti a verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi provenienti da programmi di interventi simili.

Art. 11

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art.5 della L.241/1990 il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando è individuato nel Dott. Stefano Lusso, Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario dell'Ente – telefono 070/95690205.

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

I dati personali saranno trattati in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016, infra: "Regolamento", D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e D.Lgs. 101/2018):

- Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona;
- i dati forniti saranno trattati per le finalità di cui alla gestione della presente procedura concorsuale e dell'eventuale concessione dei benefici economici spettanti;
- il trattamento sarà effettuato con la seguente modalità: in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l'esclusione della graduatoria e la non assegnazione del concessione del contributo integrativo di cui al presente bando;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - a) il personale interno all'Ente implicato nel presente procedimento.
 - b) Altri soggetti della Pubblica Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati personali trattati è il Comune di Villasalto nella persona del Sindaco. Il Responsabile del trattamento dei dati personali e il soggetto presso il quale sono raccolti i dati è il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario – Dott. Stefano Lusso.

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003 ed, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Art. 13

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge n. 431/98 e s.m.i. e ai relativi decreti di attuazione nonché alla specifica normativa regionale in materia.

Villasalto, 15/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Stefano Lusso